

IMPOSTE E TASSE

di **FRANCESCO ZUECH****Fatturazione elettronica: i "ritocchi" per gli acquisti da San Marino**

Classe documentale ad hoc (il TD28) per gestire l'esterometro degli acquisti fatturati su carta e con Iva dai piccoli operatori di San Marino esonerati dalla fattura elettronica. Questa una delle novità delle nuove specifiche 1.7.1.

Tra le novità introdotte con l' **aggiornamento 1.7.1. alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica** pubblicate il 1.08.2022 e utilizzabili, dice la nota delle Entrate, dal **1.10.2022** v'è l'introduzione della **nuova classe documentale TD28** . Vediamo di cosa si tratta rinviando ad un prossimo approfondimento l'analisi delle altre novità.

Dal 1.07.2022, com'è noto, è in vigore l' **obbligo di fatturazione elettronica per cessioni e acquisti di beni** (ma non anche per i servizi) **con San Marino** , per gli effetti del D.M. 21.06.2021 e salve le ipotesi escluse dalla fattura elettronica " *per disposizioni di legge* " (art. 2, Â§ 2); il tutto in seguito agli accordi raggiunti dall'Italia con la Repubblica di San Marino e al relativo decreto delegato n. 147/2021. La novità riguarda quindi: da un lato, le **cessioni di beni effettuate da tutti i fornitori italiani obbligati alla fattura elettronica** , compresi i minimi e i forfetari che dalla medesima data hanno perso l'esonero se hanno superato, nel 2021, la soglia di € 25.000 di ricavi/compensi (novità art. 18, c. 2 D.L. 36/2022), dall'altro, le **cessioni effettuate dai fornitori sammarinesi** verso operatori italiani. Per quanto riguarda quest'ultime (le cessioni da operatore sammarinese) sono previste, com'è noto, 2 procedure: quella **senza addebito dell'Iva** (art. 6, 8, 22 D.M.) dove il cessionario deve applicare il reverse charge ex art. 17, c. 2 e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'esterometro (e delle precompilate Iva) con il TD19 secondo i (discutibili, visto che il cessionario riceve fattura elettronica) " *desiderata* " della circ. 26/E/2022, Â§2.7; l'altra **con l'addebito dell'Iva** (art. 6, 7, 22 D.M.), nel qual caso il cessionario, avendo ricevuto fattura elettronica tramite SdI, non ha incombenze da esterometro, salvo accertarsi (questo è importante) sul portale " *Fatture e Corrispettivi* " dell'esito positivo della validazione (vidimazione) dell'Agenzia delle Entrate prima di esercitare la detrazione (art. 7 D.M. e Prov. Ag. Entrate n. 211273/2021, Â§ 4.1). Fin qui tutto abbastanza chiaro se non fosse che da San Marino non tutti i fornitori sono obbligati ad emettere fattura elettronica (l'esonero è previsto dal D.D. 147/2021 per i soggetti con ricavi dell'anno precedente inferiori a € 100.000 che tuttavia possono optare per la fattura elettronica), sicché si poneva il problema per il cessionario italiano, nel secondo caso, di capire **come comportarsi ai fini dell'esterometro di fronte alla ricezione di una fattura cartacea con addebito dell'Iva con timbro a secco circolare dell'Ufficio tributario di San Marino** (sostanzialmente alla vecchia maniera). La questione è stata risolta (questa la novità delle specifiche 1.7.1) con l'introduzione del nuovo **tipo documento TD28** che (a differenza del TD19) non genera annotazioni in reverse charge e va compilando indicando (fra le altre): "SM" nel " *IdPaese* " del " *IdFiscaleIva* " del cedente (pena scarto per errore 00473 usando il TD28); nel campo " *Data* " (2.1.1.3), la " *data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea* " emessa dal fornitore sammarinese; nel campo " *Numero* " (2.1.1.4) " *la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese* "; l'imponibile e l'imposta italiana (o l'eventuale natura di non imponibilità) come indicato nella fattura cartacea ricevuta. Infine, come precisano le specifiche, il TD17 (per i servizi) e il TD19 (per i beni) vanno utilizzati solamente laddove la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea vidimata dall'UTRSM, per i beni) sia senza addebito dell'imposta e debba quindi essere applicato il *reverse charge* .